

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361 – F. +39 0422.55190

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Lisa Fedrigo** Dottore Commercialista – **Elisa Borsato** – Dottore Commercialista

Lucrezia Carraro Dottoressa

Treviso, 18 luglio 2022

Gentili Clienti

LORO SEDI

Oggetto: dichiarazione sostitutiva atto notorio Aiuti di Stato

L'art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. DL "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime "quadro" od "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'approvazione del relativo modello.

Il provvedimento reca inoltre:

- le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti, ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021;
- le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con il successivo provvedimento del 22.6.2022 n° 233822, ha disposto ufficialmente la proroga della presentazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022.

SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE L'AUTODICHIARAZIONE

A norma dell'art. 3 co. 1 del DM 11.12.2021, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti del regime "quadro" od "ombrello" presentano all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nella quale attestano l'importo complessivo degli aiuti fruiti

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Le misure di aiuto da riportare sono quelle indicate di seguito:

Contributi a fondo perduto:

- contributo del DL “Rilancio” (art. 25 del DL 34/2020);
- contributi del DL “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020);
- contributo del DL “Natale” (art. 2 del DL 172/2020);
- contributo generale previsto dal DL “Sostegni” (art. 1 co. 1 - 9 del DL 41/2021);
- contributo per le start up (art. 1-ter del DL 41/2021);
- contributo del DL “Sostegni-bis” (art. 1 del DL 73/2021).

Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

- Art. 28 del DL 34/2020 conv. L. 77/2020 e successive modifiche e/o integrazioni

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

- Art. 120 del DL 34/2020

Esclusione dei versamenti IRAP

- Art. 24 del DL 34/2020

Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili

- Art. 177 del DL 34/2020, art. 78 co. 1 del DL 104/2020, art. 78 co. 3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all'IMU dovuta per l'anno 2021, artt. 9 e 9-bis co. 1 del DL 137/2020, art. 1 co. 599 della L. 178/2020 e art. 6-sexies del DL 41/2021

Definizione agevolata degli avvisi bonari

- Art. 5 del DL 41/2021

ALTRI AIUTI

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del **rigo “Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”** della dichiarazione in argomento, al seguente indirizzo è possibile trovare una lista, seppur non esaustiva, degli stessi. La ricerca va effettuata indicando nel campo “Regime Quadro” l'opzione “NO”

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/MisuraTemporaryFramework.jspx>

DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA PER L'ACCESSO AGLI AIUTI DEL REGIME “QUADRO”

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti elencati per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione dell'autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

CONTENUTO DELL'AUTODICHIARAZIONE

A norma dell'art. 3 co. 1 del DM 11.12.2021, l'autodichiarazione attesta che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, pena l'eventuale recupero di quelli illegalmente fruiti. In linea generale, è stato chiarito che nell'autodichiarazione vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

- le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica;
- l'allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Quadro temporaneo e la sussistenza dei requisiti attinenti le citate Sezioni;
- in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).

DATA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

Ai fini del rispetto dei massimali rileva, in conformità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione, in linea generale, è definita con riferimento alle seguenti date:

- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (incluso l'annullamento delle rate IMU).

Vi invitiamo a raccogliere tutta la documentazione necessaria alla predisposizione e presentazione della predetta dichiarazione entro il 31 agosto p.v. e, per ogni dubbio o incertezza, rimaniamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti.

Studio Duodo & Pivato